



## Procura Federale

Roma, 25 febbraio 2025

Prot. 20392/760pf24-25/GC/gb

Egr. Sig.  
Salvatore ALFONSO  
c/o Taranto F.C. 1927 s.r.l.  
Via Pec: [taranto1927@pec.it](mailto:taranto1927@pec.it)

Egr. Sig.  
Mark Colin CAMPBELL  
c/o Taranto F.C. 1927 s.r.l.  
Via Pec: [taranto1927@pec.it](mailto:taranto1927@pec.it)

Gent.ma Sig.ra  
Maria ACQUAVIVA  
c/o Taranto F.C. 1927 s.r.l.  
Via Pec: [taranto1927@pec.it](mailto:taranto1927@pec.it)

Egr. Sig.  
Massimo GIOVE  
c/o Taranto F.C. 1927 s.r.l.  
Via Pec: [taranto1927@pec.it](mailto:taranto1927@pec.it)

Spett.le  
Taranto F.C. 1927 s.r.l.  
Via Pec: [taranto1927@pec.it](mailto:taranto1927@pec.it)

e, p.c. Spett.le  
Procura Generale dello Sport  
c/o C.O.N.I.  
Piazza Lauro De Bosis, 15  
00135 ROMA

### COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI DELLA PROCURA FEDERALE

Il Procuratore Federale,

**letti** gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 760pf24-25, avente ad oggetto: *“Segnalazione della Co.Vi.So.C. in ordine al mancato pagamento da parte della Società Taranto F.C. 1927 S.r.l., entro il termine del 17 febbraio 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo relativi alle mensilità di novembre e dicembre 2024 e gennaio 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. A), par. V, punto 2) delle N.O.I.F.”;*



Procura Federale

### OSSERVA QUANTO SEGUE

Nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- segnalazione ed accertamenti istruttori espletati dalla Co.Vi.So.C. di cui alla nota prot. n. 307/2025 del 24 febbraio 2025;
- fogli censimento della società Taranto F.C. 1927 s.r.l. relativi alla stagione sportiva 2024 - 2025;
- visura camerale della società Taranto F.C. 1927 s.r.l.;

**Ritenuto** che dalla complessiva attività istruttoria svolta e dall'esame degli atti e documenti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti, posti in essere dai soggetti di seguito indicati:

- sig. **Salvatore ALFONSO**, all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l.:
  - violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all'esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025.

Segnatamente, per non aver versato:

- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025;
- le rate degli incentivi all'esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a n. 2 tesserati;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all'art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Salvatore Alfonso nell'ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 307pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 dei 21 - 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 535pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale;

- sig. **Mark Colin CAMPBELL**, all'epoca dei fatti institore dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l.:



## Procura Federale

- violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all'esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025.

Segnatamente, per non aver versato:

- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025;
- le rate degli incentivi all'esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a n. 2 tesserati;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all'art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Mark Colin Campbell nell'ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 535pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale;

- sig.ra **Maria ACQUAVIVA**, all'epoca dei fatti institrice dotata di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l.:
  - violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all'esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025.

Segnatamente, per non aver versato:

- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025;
- le rate degli incentivi all'esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a n. 2 tesserati;
- sig. **Massimo GIOVE**, all'epoca dei fatti procuratore speciale dotato di poteri di rappresentanza della società Taranto F.C. 1927 s.r.l.:
  - violazione degli artt. 4, comma 1, e 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle



## Procura Federale

N.O.I.F., per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 17 febbraio 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all'esodo dovuti tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, relativi alle mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025.

Segnatamente, per non aver versato:

- gli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità del trimestre novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025;
- le rate degli incentivi all'esodo in scadenza nei mesi di novembre - dicembre 2024 e gennaio 2025 dovuti a n. 2 tesserati;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all'art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate al sig. Massimo Giove nell'ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 307pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 dei 21-28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 535pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale;

**Ritenuto**, altresì, che da tali comportamenti consegue:

- a. la responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della società **Taranto FC 1927 s.r.l.** per la quale all'epoca dei fatti di cui ai precedenti capi d'incolpazione erano tesserati i sigg.ri Salvatore Alfonso, Mark Colin Campbell, Maria Acquaviva e Massimo Giove;
- b. la responsabilità propria della società **Taranto FC 1927 s.r.l.** ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, comma 3 lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall'art. 85, lett. A), par. V) punto 2) terzo capoverso, delle N.O.I.F., che pone gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;

con richiesta di applicazione della recidiva di cui all'art. 18, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte e le sanzioni irrogate alla società Taranto F.C. 1927 s.r.l. nell'ambito dei procedimenti disciplinari iscritti al n. 307pf24-25, definito con decisione n. 106/TFNSD-2024-2025 dei 21 - 28.11.2024 del Tribunale Federale Nazionale, ed al n. 535pf24-25, definito con decisione n. 134/TFNSD-2024-2025 dei 28 - 31.1.2025 del Tribunale Federale Nazionale;

**Vista** la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Alessandro D'Oria;

**Visti** gli artt. 123 e 124 del Codice di Giustizia Sportiva,



Procura Federale

### AVVISA

i sopraindicati soggetti sottoposti alle indagini che hanno facoltà:

1. di nominare un difensore di fiducia;
2. di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento entro 2 (due) giorni dall'avvenuta notifica della presente comunicazione;
3. di presentare memorie o di chiedere di essere sentiti, entro il termine di 3 (tre) giorni dalla notifica del presente avviso; le memorie o la richiesta alternativa di essere sentiti dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica di questa Procura, di seguito indicato, [procura@pec.figc.it](mailto:procura@pec.figc.it) e [figc.procura@figc.it](mailto:figc.procura@figc.it);
4. qualora la parte avvisata facesse richiesta di essere sentita, il Procuratore Federale fissa, fin da ora, per lo svolgimento dell'audizione la data dell' **1 marzo 2025, alle ore 10,00**, in Roma, presso gli Uffici della Procura Federale di Via Campania n. 47; se nella data fissata con termine perentorio dalla Procura Federale non fosse possibile procedere all'audizione per suo impedimento o di quello dei suoi difensori, può far pervenire una memoria o chiedere al Procuratore Federale ex art. 123, comma 3, del C.G.S., il rinvio dell'audizione stessa; in caso di istanza di rinvio dell'audizione viene sin da ora indicata, per l'espletamento del detto incumbente la data del **3 marzo 2025, alle ore 10,00**, in Roma, presso gli Uffici della Procura Federale di Via Campania n. 47; in caso di impedimento della parte avvisata o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore Federale assegna sin da ora il termine di 1 (un) giorno, decorrente dalla data della seconda convocazione, per presentare memoria sostitutiva;
5. di convenire con il Procuratore Federale l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, fatta eccezione, per i casi di recidiva, per i fatti commessi con violenza che abbiano comportato lesioni gravi alla persona, per gli episodi di abusi o di molestie sessuali, per episodi di prevaricazione con atti di prepotenza, per i fatti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, qualificati come illecito sportivo dall'ordinamento federale, ai sensi dell'art. 126, comma 7, del C.G.S, ferma rimanendo la possibile applicazione della normativa di cui all'art. 128 del C.G.S..



Procura Federale

### INFORMA

i sopra indicati soggetti che nel primo atto difensivo, se non lo hanno già dichiarato alla Procura Federale, hanno facoltà di indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intendono ricevere le comunicazioni; in difetto le comunicazioni successive alla prima saranno effettuate, ai sensi dell'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva, all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al momento del tesseramento o successivamente modificato, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata della società di appartenenza al momento della comunicazione stessa o dell'ultima società per la quale il soggetto avisato risulta essere stato tesserato. Le società che ricevono la notifica, di cui sopra, per un proprio tesserato, ai sensi dell'art. 53 del Codice di Giustizia Sportiva hanno l'onere di comunicazione allo stesso, a meno che non ne dimostrino e comunichino tempestivamente l'impossibilità alla Procura Federale; il mancato assolvimento di tale obbligo determinerà l'irrogazione di una o più sanzioni di cui all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva.

Manda alla Segreteria affinché proceda alla notifica del presente atto ai soggetti sottoposti alle indagini come sopra indicati.

Il Procuratore Federale  
(Cons. Giuseppe Chinè)